

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 07/09/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Poto

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10 DIC. 2013.

Dalla Residenza Comunale, 10 DIC. 2013



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauciglia



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4944

del 10 DIC. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa

IMPEGNO DI SPESA

N° 26 del Reg.

Data: 07/09/2012

OGGETTO: Impegno di spesa per costituzione in giudizio innanzi al Tar Campania, Sezione di Salerno, per opposizione a ricorso ing. Vito Brenca, contro Comune di Aquara (Sa), di cui alla delibera di giunta comunale n° 57 - del 08/08/2012.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [498]

del 10 DIC. 2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Ufficio Contenzioso

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visto l'atto di questo Organo Esecutivo n° 44 – del 01/06/2012, esecutivo, con il quale è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2012 / 2014, nonché il piano occupazionale per l'anno 2012;

Atteso che in esecuzione del medesimo atto è prevista, per l'anno 2012, la copertura di n° 3 (tre) posti vacanti, a tempo indeterminato, di cui 1 (uno) di Istruttore Direttivo Area **Tecnica** – Categoria "D1", part-time al 50 % - **prima unità** – (procedura concorsuale espletata), n° 1 (uno) di Istruttore Direttivo **Contabile**, Categoria "D1", part-time al 50 % (in attesa di nomina Commissione Giudicatrice), n° 1 (uno) Istruttore Direttivo Area **Tecnica** – Categoria "D1", part-time al 50 % - **seconda unità**, per il quale occorre avviare la procedura concorsuale, così come previsto nel richiamato atto di programmazione assunzionale;

Vista la ulteriore delibera di questo Organo Esecutivo n° 55 – del 25/07/2012, con il quale il Segretario Comunale è autorizzato a porre in essere le procedure per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Area **Tecnica**, Categoria "D1", a tempo indeterminato e part-time al 50 % (**seconda unità**) a mezzo bando di concorso pubblico, previa attivazione della procedura di mobilità volontaria;

Rilevato che in data 06/08/2012, acclarato al protocollo generale di questo Ente al n° 3225, è pervenuto ricorso al Tar Campania, Sezione di **Salerno**, da parte dell'ing. Vito **Brenca**, classificato secondo in graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Istruttore Direttivo **Tecnico** – **prima unità**, innanzi citato, con il quale chiede l'annullamento, previa sospensione, della delibera di giunta comunale n° 55 / 2012 e, ove occorra e per quanto di ragione, della n° 70 / 2011, di approvazione del Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi, nonché di ogni altro atto predeterminato, connesso e conseguente;

Visto che nel citato ricorso dell'ing. Vito **Brenca**, attraverso il suo legale avv. Gaetano D'Emma, ha chiesto l'annullamento della citata delibera di giunta comunale n° 55 / 2012, in quanto questo Ente anziché utilizzare per la copertura del posto vacante di Istruttore **Tecnico** (**seconda unità**) la graduatoria vigente del concorso espletato di Istruttore **Tecnico** (**prima unità**) come inequivocabilmente imposto dal quadro di settore tuttora vigente, ha immotivatamente indetto una nuova procedura concorsuale, citando a tal proposito la Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 14 – del 28/07/2011;

Vista la delibera di giunta comunale n° 57 – del 08 agosto 2012, con la quale questo Comune decide di costituirsi in giudizio, mediante ricorso innanzi al TAR Campania, per l'impugnativa del ricorso proposto dall'ing. Vito **Brenca**, classificatosi secondo in graduatoria nel concorso per titoli ed esami per la copertura di 1 (uno) posto di "Istruttore Direttivo **Tecnico** – **prima unità**", innanzi citato, demandando al sig. Sindaco di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente e della collettività, individuando ed incaricando il legale di fiducia

con il compito di difendere le ragioni del Comune, nella persona dell'avv. **Francesco Tierno**, da **Salerno**, conferendo al medesimo il più ampio mandato di rappresentanza e difesa;

Richiamata la medesima delibera di giunta comunale n° 57 / 2012, con la quale veniva dato mandato al Responsabile di questa Area Amministrativa, di predisporre apposita determina di **impegno di spesa** nell'importo di **€uro 800,00**, oltre di **Cpa** (4%) e **Iva** (21%), quale totale soddisfa del presente incarico legale, senza ulteriori pretese economiche, così come pattuito con il legale stesso e come risulta dalla medesima delibera di incarico, con imputazione della somma al Capitolo **138.00** - Intervento **1.01.02.03.00.**, del Bilancio corrente esercizio finanziario **2012**;

Tutto ciò premesso e, ritenuto giusto e doveroso tutelare gli interessi di questo Ente della collettività di questo Comune;

Visti gli artt. **183** e **191** – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (T. U. E. L.);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante della presente, per cui si intende qui ripetuta e sottoscritta;

- **impegnare** come in effetti impegna, a titolo di **integrale soddisfo** per l'intero procedimento "**de quo**" all'avv. **Francesco Tierno**, Via Luigi Guercio, n° 353, **Salerno**, la somma di **€uro 800,00**, oltre **Cpa** (4%) e **Iva** (21%), per l'impugnativa, da proporre dinanzi al **TAR Campania**, Sezione di **Salerno**, del ricorso presentato all'ing. Vito **Brenca**, innanzi meglio specificato;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 800,00**, oltre **Cpa** (4%) e **Iva** (21%), al Cap. **138** – del Tit. **1°** - Funz. **01** - Serv. **02** – Int. **03** – V. Ec. **00**. – Voce: "**Spese per liti, arbitrati, ecc.**", del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario **2012**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **7** – del **25 giugno 2012**,

- **dare immediata** esecuzione al procedimento di spesa, assumendone direttamente la relativa responsabilità;

- **dare atto** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

Trasmettere il presente, in triplice originale, al responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. **151** – comma 4° – T. U. E. L. **267** / 2000 e dall'art. **25** – comma 7° – del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
sig. **Ascanio Marino**



COPIA

Avv. Gaetano D'EMMA
Piazza S. Tommaso D'Aquino c/o Segreteria TAR

COMUNE DI AQUARA (SA)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SALERNO**

RICORSO

per: l'Ing. **BRENCA Vito**, nato ad Agropoli il 24.09.1977 e residente a Roccadaspide in Via S. Iorio n. 17 (C.F. BRN VTI 77P24 A091Y) -
rappresentato e difeso - in virtù di procura a margine del presente atto -
dall'Avv. Gaetano D'Emma (C.F. DMMGTN78T30H703O -
gaetanoderemma@legpec.it), unitamente al quale elegge domicilio in Salerno,
in P.zza San Tommaso d'Aquino c/o Segreteria del T.A.R. Campania Salerno
(fax 089.261072)

Avv. Gaetano D'Emma
Vi nomino e costituisco
mio procuratore e
difensore nel presente
giudizio. A tal fine, Vi
conferisco ogni più
ampia facoltà di legge,
compresa quella di
sottoscrivere il ricorso,
motivi aggiunti e
memorie, di proporre
ricorsi incidentali e
appello, rinunciare agli
atti e farsi rappresentare.
Informato sul disposto
dell'art. 13 D.Lgs. n.
196/03, Vi autorizzo, sin
d'ora, al trattamento dei
miei dati personali,
anche sensibili. Eleggo
domicilio in Largo S.
Tommaso D'Aquino
(c/o Segreteria Tar)

CONTRO

- Comune di Aquara, in persona del Sindaco p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE -

1. della delibera di G. M. del Comune di Aquara n. 55 del 25.7.2012, con cui si è deciso di procedere alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D1 attraverso l'indizione di una nuova procedura concorsuale;
2. ove occorra e per quanto di ragione, della delibera di Giunta comunale n. 70 del 27 maggio 2011 di approvazione del Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

3. di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

E PER IL RISARCIMENTO

di tutti i danni cagionati ai ricorrenti dall'illegittimo ed illecito operato della

p.a.

DATI DI FATTO

Con delibera giuntale n. 120 del 17.8.2007 e successiva determina dirigenziale n. 4142 di pari data il Comune di Aquara ha indetto una *"procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata alla copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D Posizione economica D1, in Area Tecnica, con orario part time al 50% ed a tempo indeterminato"*.

In virtù del verbale n. 8 del 23 giugno 2012, di approvazione definitiva della graduatoria concorsuale, il ricorrente è risultato secondo classificato con un punteggio complessivo di punti 52,50.

Senonchè, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e quando non erano ancora state espletate le prove concorsuali, con delibera giuntale n. 77 dell'11.6.2010 l'Amministrazione comunale intimata aveva già rideterminato il fabbisogno del personale per il triennio 2010/2012 nonché la nuova dotazione, decidendo per l'assunzione di un ulteriore dipendente di categoria D, da impiegare sempre nell'Area Tecnica, con analogo profilo part-time.

Si tratta delle stesse caratteristiche lavorative e funzionali del posto precedentemente messo a concorso.

Eppure, nonostante questo, anziché utilizzare per la copertura del posto vacante la suddetta graduatoria concorsuale, come inequivocabilmente imposto dal quadro normativo di settore tuttora vigente, con la delibera giuntale n. 55 del 25 luglio 2012 il Comune di Aquara ha immotivatamente indetto una nuova procedura concorsuale.

Da qui l'interesse all'impugnativa del ricorrente.

Gli atti impugnati, dunque, sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.; DELLA L. N. 244/2007; DEL D. LGS. N. 267/2000; DEL D. LGS. N. 165/2001; DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/2000; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ.

La delibera giuntale di rideterminazione della pianta organica in senso ampliativo per i posti di categoria D risale all'11 giugno 2010.

La graduatoria definitiva del concorso bandito nel 2007 è stata approvata e pubblicata successivamente alla rideterminazione della pianta organica, ossia in data 23 giugno 2012.

Non solo.

Alla predetta data (11 giugno 2010) di adozione della delibera giuntale di ampliamento della P.O. non erano state espletate neppure le prove concorsuali.

Ne consegue che l'Amministrazione comunale aveva l'obbligo giuridico di ricoprire l'ulteriore posto resosi vacante nel 2010 attraverso l'utilizzazione della citata e successiva graduatoria concorsuale.

In tal senso la normativa citata in epigrafe è inequivocabile.

L'art. 35, comma 5 ter, della l. n. 244/2007, infatti, inequivocabilmente dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche "*rimangono vigenti*" per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, ha precisato che la formula utilizzata dal Legislatore ("*rimangono vigenti*") lascia intendere chiaramente che l'effetto giuridico della perdurante validità è collegato direttamente al presupposto fattuale della

formazione di una graduatoria, non rilevando la circostanza che essa sia stata approvata nell'ambito di procedimenti iniziati, o anche semplicemente conclusi, prima dell'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2008).

È proprio il nostro caso.

Pertanto, per tre anni a partire dalla data di approvazione della graduatoria (23 giugno 2012) tutte le posizioni lavorative coincidenti con le caratteristiche indicate nella già espletata procedura concorsuale, devono necessariamente essere ricoperte utilizzando la graduatoria stessa.

La citata Adunanza Plenaria ha statuito, infatti, che *“l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – legge finanziaria 2008 – nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità triennale, decorrenti dalla pubblicazione, finisce per prevedere un istituto ordinario (“a regime”) delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (D.P.R. n. 487/2994)”*.

La delibera impugnata, quindi, nella misura in cui avvia il procedimento di copertura del ruolo vacante tramite concorso e non attraverso l'utilizzazione della graduatoria ancora vigente, si pone in netto contrasto col quadro normativo di settore.

2) VIOLAZIONE MEDESIMA NORMATIVA RUBRICA PRECEDENTE.

L'illegittimità è ulteriore.

L'utilizzazione della graduatoria è la regola.

L'indizione di un nuovo concorso può tutt'al più essere l'eccezione.

In quanto tale necessita di una analitica e robusta motivazione in ordine ai presupposti fattuali e giuridici legittimanti.

Sempre nella citata decisione dell'Adunanza Plenaria si è ribadito che “in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace l'Amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura di posti vacanti mediante l'indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare con apposita motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria”.

Ancor più se si considera che la mancata utilizzazione della graduatoria incide in senso fortemente negativo su posizioni giuridiche soggettive individuate ed individuabili.

Ma la delibera impugnata nulla dice a riguardo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Tanto per il *fumus*.

Il danno grave ed irreparabile è evidente.

L'ampliamento della P.O. è stato ormai deliberato.

La graduatoria in cui il ricorrente è utilmente classificato ai fini dell'utilizzazione è stata approvata il 23 giugno 2012 ed ha una validità triennale.

La mancata immediata sospensione della procedura concorsuale impugnata, rischia di procrastinare l'utilizzo della graduatoria oltre il termine triennale di validità, con notevolissimo pregiudizio per il ricorrente.

Gli atti impugnati, a fronte di un'attuale e concreta esigenza di potenziamento dell'organico, compromettono irreversibilmente la posizione giuridica del ricorrente.

Anche l'interesse pubblico alla rapida copertura del posto vacante milita nel senso dell'accoglimento della sospensiva.

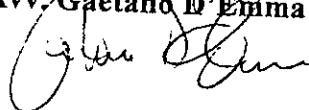
ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Si chiede il risarcimento di tutti i danni cagionati al ricorrente dall'illegittimo, illecito e colposo operato della P.A., da quantificarsi anche eventualmente a mezzo di C.T.U., di cui sin da ora si chiede l'ammissione.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della congiunta istanza cautelare, con l'annullamento – previa sospensione – degli atti impugnati. Vinte le spese.

Avv. Gaetano D'Emma



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Gaetano D'Emma, nella qualità di difensore e procuratore dell'Ing. Brenca Vito, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Salerno ho notificato copia dell'antescritto atto a:

1) **COMUNE DI AQUARA**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, in Via C.so Garibaldi n. 5 – 84020 AQUARA (SA)

